

**CASSAZIONE**

L'adozione pretende
il sì del genitore

Rovacchi a pag. **IV**

La Corte di cassazione dà grande rilievo al dissenso manifestato da padre e madre

Adozione con il sì del genitore

Unica eccezione: l'accertata disgregazione familiare

DI MARTA ROVACCHI

Il dissenso manifestato dal genitore è preclusivo alla pronuncia di adozione del minore anche quando il genitore titolare della responsabilità genitoriale non è convivente con il figlio. L'unica eccezione alla possibilità di ottenere l'adozione particolare da parte degli affidatari pur in presenza del dissenso del genitore naturale, è quella del caso in cui sia accertata una situazione di disgregazione del contesto familiare d'origine del minore in conseguenza del protratto venir

meno del concreto esercizio di un rapporto affettivo con il bambino da parte del genitore titolare dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Lo ha affermato la Corte di cassazione con la sentenza 18827/2018. Il caso prende le mosse dalla domanda di una coppia di affidatari finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art 44 della L. 184/83 lettera d), l'adozione particolare del minore a loro affidato. Tale richiesta è stata respinta sia dal tribunale per i minorenni, sia dalla Corte d'appello che dalla Corte di cassazione in virtù del dissenso all'adozione manifestato dalla madre naturale del bambino. Come infatti stabilito dall'art. 46 della legge sull'adozione in casi particolari, è necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando. Quando è negato l'assenso, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può,

ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunciare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la responsabilità o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Nel caso in questione è emerso che la madre del minore non si è mai completamente disinteressata del figlio e che, anzi, si era recata con stabilità a trovare il bambino che, a sua volta, era contento di vederla, ma soprattutto è stato accertato che la coppia di affidatari non ha tenuto un comportamento conforme allo spirito dell'affido e all'adozione speciale, creando invece una situazione di incomunicabilità e di avversione tra la madre ed il figlio cercando di estrometterla progressivamente dalla vita del bambino. Con

questa ordinanza, dunque, la Suprema Corte dimostra di dare rilievo alla effettività del rapporto genitore-figlio, secondo quanto stabilito dalla nostra Costituzione e dalla stessa Corte europea dei diritti dell'uomo che salvaguardano l'interesse primario del minore alla conservazione della compagine familiare. La tutela del minore e dei suoi diritti ed interessi primari, se da una parte richiede interventi di protezione da vissuti di dolore e separazione, dall'altra va tutelato anche da rischi nella sua crescita psichica con una valutazione a livello prognostico: ciò comporta che gli adulti coinvolti, ognuno con le proprie responsabilità, garantiscano

al bambino la possibilità di ricostruire con il genitore una relazione di fiducia. Per tutti questi motivi, nel caso di specie, la Suprema corte ha applicato la legge ritenendo preclusivo all'adozione il dissenso manifestato dalla madre del minore.

—© Riproduzione riservata—

La richiesta è stata respinta dal tribunale per i minorenni, e dopo dalla Corte d'appello e dalla Corte di cassazione